D.D.S. n° 85 **del** 28.01.2026
COD. DIP. CL 2919

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 2
"CONCESSIONI IDRICHE"

Decreto di concessione ai sensi del R.D. n. 1775/1933, per la derivazione di l/sec 0,103 di acque da pozzo trivellato sito in contrada Feudo Nobile del comune di Gela, in catasto al foglio 208 part. 301, per uso irriguo. – ditta occhipinti Martina Erika.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana approvato con Decreto Legislativo 15/05/1946 n. 455 convertito con Legge Costituzionale 26/02/1948 n. 2;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30/07/1950 n. 878 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di opere pubbliche) e successive modifiche e integrazioni;

VISTE le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

VISTI il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche e integrazioni nonché il Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285 (Approvazione del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche);

VISTO il Regio decreto 23 maggio 1924, n.827 - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTA la Legge Regionale 08/07/1977 n. 47 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs 23/06/2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L 05/05/2009 n. 42";

VISTO il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 158, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli.";

VISTO l'art. 11 della Legge regionale 13/01/2015 n. 3 che, al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2015 la Regione siciliana applica le disposizioni del D.Lgs 23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dall'articolo medesimo;

VISTA la Legge Regionale 18/04/1981 n. 67 disciplinata dall'articolo 6 della Legge Regionale 24/08/1993 n. 24 (Riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali), di recepimento del Decreto Legislativo 22/06/1991 n. 230;

VISTO il Decreto Legislativo 2 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche) recepito con Legge Regionale 15 marzo 1994 n. 5;

VISTA la Legge 05/01/1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);

VISTA la Legge Regionale 15/05/2000, n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 16/12/2008 n. 19 (Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L. R. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTO il Protocollo di legalità stipulato in data 23/05/2011 tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, le Prefetture delle province siciliane e Confindustria Sicilia;

VISTO il Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 20/04/2012 n. 167/Serv.5°/S.G. (Approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Regione Siciliana);

VISTO l'Atto di indirizzo prot. n°10276 del 05/08/2020 dell'Autorità di Bacino in materia di vincoli delle risorse e delle riserve idriche, in favore dei comuni dell'Isola, già approvati con Decreto del Presidente della Regione 20/04/2012, n. 167/Serv.5°/S.G.;

VISTE le deliberazioni n. 16 e n. 17 del 02/12/2020 della Conferenza Istituzionale Permanente che adottano, rispettivamente, le Direttive dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia "per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico della Sicilia - Attuazione art. 4 comma 1 della delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 2/2019" e "per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia";

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura DDG n°1587 del 27/05/2020 con il quale sono state approvate le Norme tecniche Agronomiche di produzione integrata 2020 di cui al Disciplinare Regionale Produzione integrata 2020 Allegato A;

VISTA la nota di questo Dipartimento prot. n. 10552 del 23/03/2022 avente ad oggetto "*Fabbisogno idrico – Prime direttive propedeutiche all'applicazione della "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto Idrografico della Sicilia" di cui alla Deliberazione C.I.P. n.17 del 02.12.2020";*

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 1249 del 12/10/2023, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Francesca Spedale l'incarico dirigenziale di livello non generale del Servizio S.02 "Concessioni Idriche";

VISTO il D.P. Reg. n. 2711 del 21/06/2024, con il quale, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n. 224 del 17/06/2024, è stato conferito al dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

VISTA la nota prot. n. 24933 del 04/07/2025 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha delegato il Dirigente del Servizio 2 per tutte le attività inerenti alla materia del rilascio delle concessioni idriche e di tutti gli atti conseguenziali;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 2215 del 22/12/2025 di proroga all'avv. Francesca Spedale dell'incarico dirigenziale del Servizio S.02 "Concessioni Idriche" per ulteriori tre mesi dal 1° gennaio 2026 al 31 marzo 2026;

VISTA la nota prot. n. 551 del 09/01/2026 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha confermato al Dirigente del Servizio 2 le deleghe di cui alla nota prot. n. 24933 del 04/07/2025;

VISTA la Legge Regionale 05 gennaio 2026, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2026-2028";

VISTA la Legge Regionale 05 gennaio 2026, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028";

VISTA la Deliberazione n. 13 del 12 gennaio 2026 della Giunta regionale, recante "Legge regionale

05/01/2026, n. 2 Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 1505 del 22/10/2025 con il quale sono stati aggiornati i "Canoni demaniali unitari relativi all'uso di acqua pubblica e relativi importi minimi per ciascuna tipologia d'uso" per l'anno 2026;

VISTA l'istanza, assunta in data 14/02/2022 al prot. 2252, dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta con la quale la ditta Occhipinti Martina Erika, ha chiesto ai sensi dell'art. 20 del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, il subentro all'istanza di concessione ad uso irriguo del Sig. Ferrera Gaetano, giusto atto di compravendita Rep. 4830 del 02/12/2021;

VISTA la relazione di compiuta istruttoria, trasmessa dall'Ufficio del genio Civile di Caltanissetta con nota prot. 97916 del 12/07/2023 ed i relativi atti allegati, con la quale lo stesso esprime il parere che si possa concedere alla ditta richiedente di derivare da pozzo trivellato sito in contrada Feudo Nobile del comune di Gela, in catasto al foglio 208 part. 301, per uso irriguo, complessivi metri cubi 6.500 annui, da utilizzare tutti i giorni dell'anno, corrispondenti a moduli 0,00206 e ad una portata media di l/s 0,206 di acqua;

VISTO il parere prot. n. 4244 del 11/03/2022 con il quale il Servizio 3 – Pareri ed Autorizzazioni dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico ha espresso parere favorevole, ai sensi del comma 1/bis dell'art. 7 del R.D. 1775/1933, di compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque;

VISTA la nota prot. 42545 del 23/10/2025, con la quale questo Dipartimento ha approvato i sopra citati atti istruttori dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta e ha accordato la concessione per derivare, dalla fonte in oggetto riportata, per uso irriguo, un volume di acqua pari a mc 2.925 annui da utilizzare tutti i giorni dell'anno, per una portata media annua di l/s 0,093 pari a moduli 0,00093, per irrigare Ha 00.65.00 di terreno attivato ad orticole di vario genere sotto serra;

VISTO il disciplinare repertorio A/C 22/2025 del 02/12/2025, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, redatto in conformità a quanto previsto dal Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285, trasmesso con nota prot. 137179 del 02/12/2025, allegato al presente Decreto;

CONSIDERATO che la portata emunta è coerente con la "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia", di cui alla delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 17 del 02/12/2020;

CONSIDERATO che, con riferimento agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, questo Dipartimento ha richiesto alla competente Prefettura in data 15/12/2025, nota di inserimento presso la B.D.N.A. prot. n. PR_CLUTG_Ingresso_0080339_20251215 della Sig.ra Occhipinti Martina Erika il rilascio della "informativa antimafia", ai sensi dell'art. 91 dello stesso Decreto Legislativo;

CONSIDERATO che in riferimento alla richiesta relativa alla Sig.ra Occhipinti Martina Erika, la certificazione antimafia non è pervenuta entro i trenta giorni dalla richiesta, quindi è stato necessario acquisire un'autocertificazione della ditta istante, così come previsto dall'art. 88 comma 4-bis del D.Lgs 159/11;

VISTA la nota prot. 137179 del 02/12/2025 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta ha trasmesso l'autocertificazione del soggetto posto a verifica del D.Lgs n. 159/11 art. 85;

CONSIDERATO che qualora dovessero successivamente emergere elementi attestanti la sussistenza, a carico della ditta istante, di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159, questo Dipartimento provvederà immediatamente alla revoca del presente Decreto;

RITENUTO per quanto sopra, di potere assentire alla Ditta istante, ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" approvato con Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 e ss.mm.ii., la concessione chiesta;

Per quanto espresso in premessa;

D.D.S. n° 85 **del** 28.01.2026
COD. DIP. CL 2919

D E C R E T A

Art. 1 Entro i limiti della disponibilità idrica, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciata, ai sensi del testo Unico di cui al Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 e successive modifiche e integrazioni, alla ditta Occhipinti Martina Erika (C.F.: CCHMTN91M60F899I) nata a Niscemi il 20/08/1991 ed ivi residente in via Bassano n. 9, la concessione per derivare, da pozzo trivellato sito in contrada Feudo Nobile del comune di Gela, in catasto al foglio 208 part. 301, complessivi metri cubi 2.925, da prelevare nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per una portata media annua di l/s 0,093 pari a moduli 0,00093, per irrigare Ha 00.65.00 di terreno attivato ad orticole sotto serra di vario genere.

Art. 2 La concessione è accordata per un periodo di anni 40 successivi e continui, decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, in premessa citato e che si allega al presente decreto, ed alle condizioni di cui all'art. 17 del Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285, che qui si intendono integralmente riportate.
In particolare, come previsto dall'art. 35 del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, il concessionario corrisponderà alle finanze della Regione Siciliana di anno in anno, anticipatamente e comunque entro il 31 gennaio, il canone demaniale che per l'anno in corso viene quantizzato in € 14,60 (euro quattordici/60). Il pagamento del canone relativo all'anno in corso, laddove non sia già stato effettuato, dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di notifica, alla ditta concessionaria, del presente Decreto.
Per gli anni successivi, l'importo del canone annuo, aggiornato da questo Dipartimento a seguito della pubblicazione periodica, a cura del Ministero dell'Economia - Dipartimento del Tesoro, dei tassi di inflazione programmata (T.I.P.), potrà essere desunto dalle tabelle pubblicate sui siti on line di questo Dipartimento e degli Uffici del Genio Civile.
Il canone sarà dovuto anche se il concessionario non potrà o non vorrà fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'art. 55 del R.D. 11/12/1933 n. 1775.

Art. 3 In relazione agli obiettivi di pianificazione del bilancio idrico, di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 152/2006, e alla tutela qualitativa e/o quantitativa della risorsa, l'Autorità concedente potrà adottare disposizioni di carattere cautelare atte a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica naturale dell'acquifero, ad evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate e per quant'altro sia utile in funzione del controllo per il miglior regime delle acque, per i fatti pregiudizievoli esistenti, per carenza idrica, nonché per assicurare nei corsi d'acqua, il minimo deflusso costante vitale, ove definito, delle esigenze di tutela della qualità e dell'equilibrio stagionale del corpo idrico, delle opportunità di risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa. Tali disposizioni potranno comportare prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Art. 4 L'introito delle somme di cui al precedente art. 2 sarà imputato sul capitolo 2602 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Siciliana per il corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Art. 5 Con il presente Decreto, per l'esercizio finanziario 2026, per il capitolo 2602 capo 16 (3010301003), è accertato l'importo di € 14,60 (euro quattordici/60).

Art. 6 Con il presente Decreto è accertato sul capitolo 2602 capo 16 (3010301003), a far data dall'esercizio finanziario 2027 e fino all'esercizio finanziario 2066, l'importo annuo di € 14,60 (euro quattordici/60) per complessivi € 584,00 (euro cinquecentoottantaquattro/00) determinato in relazione al canone vigente per l'anno 2026.

Art. 7 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L. R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6, della L. R. 7 maggio 2015, n. 9.

Art. 8 Il presente Decreto sarà quindi trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della L. R. 15 aprile 2021 n. 9.

Art. 9 Dopo l'avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale, il presente Decreto sarà trasmesso al Dirigente del Servizio "Genio Civile di Caltanissetta" che resta incaricato della sua

esecuzione con onere di notifica ai soggetti interessati e pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S.

Art. 10 Il presente Decreto acquisterà efficacia solo a seguito della registrazione da parte della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Art. 11 La presente concessione è risolta immediatamente e automaticamente in caso di sopravvenute informazioni interdittive prefettizie ex art. 67 del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159.

Art. 12 Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (*sessanta*) giorni dalla data di pubblicazione, o dalla notifica se anteriore, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n. 1775 e del D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 (*centoventi*) giorni dalla stessa data.

l'Istruttore Direttivo
(per.ind Eleonora Terranova)

ELEONORA
TERRANOVA
REGIONE
SICILIANA
23.01.2026
10:59:00
GMT+01:00

Il Funzionario Direttivo
(dott.ssa Giovanna Maggio)

GIOVANNA
MAGGIO
REGIONE
SICILIANA
FUNZIONARIO
DIRETTIVO
23.01.2026
11:02:39
GMT+01:00

Il Dirigente del Servizio
(Avv. Francesca Spedale)

DIRIGENTE
FRANCESCA
SPEDALE
REGIONE
SICILIANA
27.01.2026
16:10:44
GMT+01:00



Rep. A/C N. 22/2025 del 02/12/2025

Disciplinare redatto ai sensi del R.D. n. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e del R.D. n. 1285/1920 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche) contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua da pozzo trivellato sito in località Feudo Nobile fg. 208 part. 301 del comune di Gela (CL) con coordinate WGS84 UTM 33N pari a E = 446578,57 e N = 4101817,07, chiesta con istanza in data 14/02/2022 dalla ditta **OCCHIPINTI MARTINA ERIKA**, c.f. CCHMTN91M60F899I nata a Niscemi (CL) il 20/08/1991 ed ivi residente Via Bassano, 9.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CALTANISSETTA cod. fiscale 80012000826.

Art. 1

Quantità ed uso dell'acqua da derivare

La quantità d'acqua da derivare dalla fonte sopra riportata è fissata misura non superiore a ***mc 2.925*** annui, corrispondenti a ***mod. 0,00093*** e pari a una portata media continuativa di ***l/s 0,093***, da prelevare nel periodo che va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno per l'irrigazione di terreni propri.

Art. 2

Superficie da irrigare e dati colturali

La superficie da irrigare è estesa complessivamente ***Ha 00.65.00***. Le particelle da irrigare sono quelle segnate sulla planimetria di progetto a firma del Dott. Agr. Vincenzo Emilio Mogliarisi che fa parte integrante del presente disciplinare e più precisamente: part. 301 del f.m. 208. I dati catastali e colturali di tali particelle sono riportati nella tabella che segue:

Comune	Dati catastali		Superficie [Ha]	Coltura praticata
	Foglio	Particella		
Gela	208	301	00.65.00	Orticole sotto serra di vario genere

Art. 3

Luogo e modo di presa dell'acqua

Le opere di presa sono realizzate in ***località Feudo Nobile fg. 208 part. 301*** del ***comune di Gela***.

Esse consistono in una elettropompa sommersa, che solleverà l'acqua direttamente dal pozzo sopraddetto e la distribuirà con il sistema a manichetta alle particelle da irrigare e sono conformi a quanto rappresentato nell'apposito elaborato progettuale a firma del Dott. Agr. Vincenzo Emilio Mogliarisi che fa parte integrante del presente disciplinare.

Le opere di presa interessano il corpo idrico sotterraneo identificato nel vigente Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia con il codice ACATE - R190078.

Art. 4

Regolazione della portata

Sotto pena di decadenza della concessione e di applicazione delle sanzioni amministrative di legge, è fatto obbligo al concessionario di limitare l'uso dell'acqua alla quantità sopra stabilita e di non estendere l'irrigazione oltre la superficie sopra indicata, utilizzando tutti i ritrovati tecnici al fine favorire il più razionale utilizzo della risorsa idrica.

È fatto divieto di cedere a terzi l'acqua concessa.

L'Ufficio del Genio Civile ha facoltà di procedere. in ogni tempo ed a spese del concessionario alle operazioni tecniche occorrenti per accertare

l'adempimento di quanto sopra e regolare l'utenza stabilendo strumenti limitatori della portata, misuratori dei volumi o turni orari.

Art. 5

Dispositivi per la misurazione dei volumi derivati

È stato installato, a cura e spese del concessionario della derivazione, idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi derivati, a monte del punto di prelievo, al fine di conseguire una precisa conoscenza degli utilizzi e delle residue disponibilità d'acqua nel corpo idrico interessato.

Tale dispositivo è conforme alla tipologia prevista, per il tipo di derivazione di che trattasi, dall'art. 6 del "*Regolamento per le modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo nel territorio della Regione Siciliana*" approvato con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e dell'Assessore dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 22/06/2017.

Esso consiste in contatore volumetrico *marca Astra matricola 955746* e dovrà essere sempre mantenuto in regolare stato di funzionamento, in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 7 del Regolamento prima citato.

Il concessionario si impegna a consentire, anche senza preavviso, che personale dell'Ufficio del Genio Civile effettui visite di controllo e sorveglianza delle apparecchiature installate.

Qualora le apparecchiature di misura venissero sigillate, per disposizione di un Ente terzo, deve essere riservato all'Ufficio del Genio Civile il diritto di rimuovere tali sigilli, dandone immediata comunicazione all'Ente che li ha apposti, per l'esecuzione delle necessarie verifiche.

La taratura della strumentazione, che dovrà essere effettuata da Ditta

specializzata, dovrà avvenire ogni qualvolta l'Autorità concedente o l'Ufficio del Genio Civile lo riterranno opportuno.

Art. 6

Comunicazione volumi derivati e dati colturali

Per le finalità previste dal "*Regolamento per le modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo nel territorio della Regione Siciliana*" approvato con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e dell'Assessore dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 22/06/2017, è fatto obbligo al concessionario di trasmettere, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati relativi ai volumi derivati dalla/e fonte/i di cui al precedente art. 3 e alle colture praticate nelle particelle elencate al superiore art. 2. I dati dovranno essere trasmessi secondo le modalità e i format che saranno comunicati dall'Autorità concedente al momento della notifica del decreto di concessione. L'Autorità concedente si riserva di modificare in futuro le modalità di raccolta e di trasmissione di tali dati e in tal caso ne darà comunicazione al concessionario mediante notifica effettuata ai sensi di legge.

Art. 7

Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione e il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e della tutela della qualità e del buon regime idraulico, a garantire l'equilibrio della capacità dell'acquifero, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Art. 8

Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

La concessione di che trattasi viene rilasciata senza pregiudizio delle concessioni preesistenti e dei diritti di terzi già riconosciuti o che ancora fossero da riconoscere e pertanto l'Autorità concedente si dichiara estranea ad ogni eventuale litigio e molestia che, per il fatto della concessione stessa, potrà insorgere dopo il rilascio del decreto di concessione.

In relazione agli obiettivi di pianificazione del bilancio idrico, di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 152/2006, e alla tutela qualitativa e/o quantitativa della risorsa, l'Autorità concedente potrà adottare disposizioni di carattere cautelare atte a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica naturale dell'acquifero, ad evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate e per quant'altro sia utile in funzione del controllo per il miglior regime delle acque, per i fatti pregiudizievoli esistenti, per carenza idrica, nonché per assicurare nei corsi d'acqua, il minimo deflusso costante vitale, ove definito, delle esigenze di tutela della qualità e dell'equilibrio stagionale del corpo idrico, delle opportunità di risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa. Tali disposizioni potranno disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

La concessione non può essere ceduta, né in tutto né in parte, senza il nulla osta dell'Autorità concedente.

Art. 9

Durata della concessione

Salvo i casi di rinunzia, decadenza o revoca, ***la concessione è accordata per***

un periodo di anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del decreto di concessione.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione, non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti nel territorio, essa sarà rinnovata, con riguardo all'effettivo fabbisogno della superficie da irrigare, ai tipi di colture praticate anche a rotazione, ai relativi consumi medi e ai metodi di irrigazione.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, l'Autorità concedente avrà diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite di obbligare il concessionario a rimuoverle ed a eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino dei luoghi, nella condizione richiesta dal pubblico interesse.

Art. 10

Canone

Come previsto dall'art. 35 del R.D. n. 1775/1933, il concessionario corrisponderà alle finanze della Regione Siciliana, di anno in anno anticipatamente, a decorrere dalla data del Decreto di concessione, l'annuo canone che, per l'anno in corso, viene quantizzato in *€ 14,38* (diconsi quattordici/trentotto).

Per gli anni successivi, l'importo del canone annuo, aggiornato dall'Autorità concedente a seguito della pubblicazione periodica, a cura del Ministero dell'Economia - Dipartimento del Tesoro, dei tassi di inflazione programmata (T.I.P.), potrà essere desunto dalle tabelle pubblicate sui siti on line della stessa Autorità concedente e degli Uffici del Genio Civile.

Il canone è stato determinato in relazione alla quantità d'acqua autorizzata l/s 0,093.

Il canone dovrà essere pagato entro il 31 gennaio di ciascun anno e sarà dovuto anche se il concessionario non potrà o non vorrà fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'art. 55 del R.D. n. 1775/33.

Art. 11

Pagamenti e depositi

All'atto della firma del presente disciplinare il concessionario ha dimostrato, con la produzione delle opportune quietanze, di essere in regola con il pagamento dei canoni demaniali fino all'anno in corso e di avere effettuato:

- il pagamento della somma di € 30,99 (diconsi euro trenta/novantanove), ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.;
- il pagamento della somma di € 5,16 (diconsi euro cinque/sedici), per pagamento tassa di Concessioni Governative di cui alla L.R. n. 67/1981 e al D.M. 20/08/1992;
- il pagamento della somma di € 130,00 (diconsi euro centotrenta/zero), per spese di sorveglianza, prove di portata e quant'altro dipendenti dal rilascio della concessione, ai sensi dell'art. 17 del R.D. 1285/1920.

Art. 12

Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del R.D. n. 1775/1933 e delle relative norme regolamentari nonché di tutte le disposizioni legislative e delle relative norme regolamentari, comunitarie e/o statali e/o

regionali, già intervenute o che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione del presente disciplinare, concernenti le derivazioni ed il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la pescicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 13

Domicilio legale

Come previsto dall'art. 16 del R.D. n. 1285/1920, per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio presso la Casa Comunale di Gela nel cui territorio ricadono le opere di presa.

Art. 14

Clausola igienico sanitaria

La concessione regolata dal presente disciplinare potrà per motivi igienico sanitari essere revocata in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere dall'Autorità concedente per risarcimento danni.

Il concessionario resta obbligato a fare eseguire a proprie spese da laboratori autorizzati le analisi chimico-batteriologiche delle acque derivate ogni qualvolta l'Autorità concedente lo riterrà opportuno a tutela della falda interessata e della salute pubblica.

Art. 15

Posta elettronica certificata

Il concessionario autorizza l'Autorità concedente a inviare comunicazioni, notifiche e quant'altro inerente alla concessione di che trattasi, anche a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica certificata ***occhipintimartina@pec.it*** e si impegna a comunicare tempestivamente all'Ufficio del Genio Civile e

all'Autorità concedente qualsiasi variazione di tale indirizzo.

Caltanissetta

LA CONCESSIONARIA

Occhipinti Martina Erika

IL DIRIGENTE GENERALE

Ingegnere Capo ad interim

dulio Alongi

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta dichiara che la concessionaria Occhipinti Martina Erika ha firmato in calce al presente disciplinare, a margine di ogni foglio e nel progetto che fa parte integrante del presente disciplinare stesso.

Caltanissetta,

IL DIRIGENTE GENERALE

Ingegnere Capo ad interim

dulio Alongi